

Allegato 1 alla determinazione n. DPD018/52 del 5/03/2024

Integrazioni e rettifica dei paragrafi 12 e 18 del bando approvato con determinazione n. DPD018/744 del 29/12/2024

Le parti integrate sono il comma 13 dell'art 12 e l'art. 38. Modificato il comma 3 dell'art 18

Articolo 12: Requisiti di ammissibilità dell'investimento

1. Sono ammissibili al sostegno di cui al presente bando gli investimenti conformi alle finalità della misura M2C1, Investimento 2.3 - *“Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”* del PNRR, sottomisura *“Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”*.
2. È ammissibile al sostegno l'acquisto di macchine e attrezzature che soddisfano il principio del DNSH e che rientrano nelle categorie seguenti:

a) **Supporto all'investimento in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione**

- a1. Macchine, motrici e operatrici, dispositivi e macchine di supporto quali, ad esempio, sistemi di sensori in campo, stazioni meteo e APR (droni), strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, *Automated Guided Vehicles* (AGV) e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi, che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
 - i. presenza o compatibilità con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalità task controller;
 - ii. presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;
 - iii. presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica;
 - iv. presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
 - v. presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela.
- a2. Macchine ed attrezzature di precisione per ridurre l'utilizzo dei fitofarmaci ed ottimizzare l'utilizzo dei fertilizzanti, per migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e proteggere l'ambiente.
- a3. Macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione, quali: macchine il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (es. automazione e digitalizzazione dell'alimentazione animale); macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; sistemi di monitoraggio *in process* per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica. Per tali macchine/attrezzature è necessario il soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - i. presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;
 - ii. presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori.

Qualora le macchine riportate nel punto a) siano dotate di motore, questo deve essere elettrico o a biometano. Si precisa che il punto a) non riguarda i veicoli fuoristrada.

b) **Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia**

Veicoli rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 167/2013 (Prescrizioni in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali) che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

- i. siano dotati di motore elettrico o a biometano. In questo caso i produttori di biocarburanti e biometano

gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II (direttiva (UE) 2018/2001); gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto;

ii. siano destinati ad attività agricole o zootecniche.

L'acquisto dei veicoli sopra indicati è autorizzato solo in caso di sostituzione di veicoli più inquinanti, al fine di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo". Pertanto, la domanda di sostegno dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito.

c) Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque

Sistemi di gestione intelligente dell'irrigazione attraverso *remote sensing* (ad es. dati satellitari Sentinel 2) e/o *proximal sensing* (ad es., dati da drone, da sensori o da centraline a terra) per la misura delle variabili meteorologiche, dell'umidità e caratteristiche del suolo e della coltura e utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni (DSS) per la stima dei fabbisogni irrigui delle colture e la gestione irrigua di precisione, che consentano di stabilire le strategie migliori per ottimizzare la resa e minimizzare l'uso di risorse idriche anche collegati a sistemi di informazione in tempo reale su smartphone o di gestione automatizzata dei sistemi irrigui (es. tecnologie di irrigazione a pioggia a rateo variabile). In questo ambito i beni finanziabili finalizzati all'implementazione di *smart technologies* per l'irrigazione e la gestione delle acque nelle aziende agricole possono essere individuati nell'ambito di beni materiali e/o immateriali di cui agli Allegati A e B alla Legge n. 232 del 2016 (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0").

3. Gli investimenti di cui al precedente comma 2 devono, inoltre, garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo e di contribuire al tagging dell'intervento secondo quanto dichiarato nel Piano tecnico finanziario allegato alla domanda di sostegno. In caso di investimenti rientrati nella categoria (b) la domanda dovrà identificare in maniera univoca il veicolo fuoristrada sostituito.
4. La spesa massima ammissibile riferita agli investimenti indicati al successivo articolo 13, comma 2, è pari ad euro 35.000,00 per gli investimenti di cui alle categorie sub lett. a) e c) del comma 2, e a euro 70.000,00 per gli investimenti di cui alla categoria b) del comma 2. Per gli investimenti di cui alle categorie sub lett. a) e c) del comma 2, eventuali proposte progettuali di importo compreso tra euro 35.000,00 e 70.000,00 possono essere comunque finanziate ed il contributo concedibile è calcolato sulla spesa massima ammissibile di euro 35.000,00. Per gli investimenti di cui alla lett. b), eventuali proposte progettuali di importo superiore a euro 70.000,00 possono essere comunque finanziate ed il contributo concedibile è calcolato sulla spesa massima ammissibile di euro 70.000,00. In ogni caso deve essere garantita l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021.
5. Ciascun beneficiario può presentare un'unica domanda di sostegno relativa ad un investimento in più beni, anche riferiti a più di una categoria di cui al precedente Art. 1, comma 2, purché i beni che si richiede di acquistare siano parte di un progetto più complesso volto al miglioramento della sostenibilità ambientale dell'azienda e che per ciascun bene, macchina, o attrezzatura, siano rispettati i vincoli previsti dal DNSH.
6. La spesa massima ammissibile per domanda di sostegno non potrà eccedere gli importi di seguito indicati:
 - a. Investimenti inerenti alla categoria di spesa a) o c): 35.000 euro;
 - b. Investimenti inerenti alla categoria b): 70.000 euro;
 - c. Investimenti inerenti alle categorie a) + b): 70.000 euro
 - d. Investimenti inerenti alle categorie a) + c): 35.000 euro
 - e. Investimenti inerenti alle categorie b) + c): 70.000 euro
 - f. Investimenti inerenti alle categorie a) + b) + c): 70.000 euro
7. Gli investimenti previsti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda di sostegno.
8. Deve essere allegata al Piano Tecnico Finanziario la dichiarazione del soggetto richiedente in ordine al fatto che il

sostegno - eventualmente attribuito - sarà integralmente utilizzato per l'attuazione del Piano medesimo, da rendere mediante compilazione dell'*Allegato 11*.

9. Se il Piano Tecnico Finanziario, ancorché prodotto, non reca la dichiarazione di cui al comma 8, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
10. Se il Piano Tecnico Finanziario reca la dichiarazione di cui al comma 8, l'Ufficio competente provvede a verificare che le voci di spesa rientrino tra i costi ammissibili e che non sussistano le condizioni di inammissibilità dei costi di cui al successivo articolo 15.
11. Se all'esito della verifica di cui al comma 9, l'Ufficio competente riscontra voci di spesa non ammissibili ai sensi dell'art. 15, tali voci di spesa sono dichiarate inammissibili e l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di riduzione della spesa ammissibile. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
12. All'esito della verifica di cui al comma 10, l'Ufficio competente provvede alla valutazione di merito della domanda di sostegno.
13. **Gli investimenti di cui alla tipologia c) *Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque, finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti irrigui e al miglioramento di quelli preesistenti, sono ammissibili purchè:***
 - a) **rientranti nelle categorie dell'allegato 1 al DM 8 agosto 2023;**
 - b) **non comportino un aumento netto della superficie irrigata;**
 - c) **siano conformi alla normativa unionale che tiene conto dello stato dei corpi idrici con riferimento alle condizioni identificate nei documenti e nella cartografia contenuta nel "Piano di Tutela delle Acque (PTA) Abruzzo" vigente, in coerenza con le indicazioni e prescrizioni presenti di gestione dei Distretti dell'Appennino Meridionale e Centrale**
 - d) **dimostrino l'effettiva e legittima possibilità di utilizzo della risorsa idrica.**

Articolo 18: Criteri di Selezione

1. I criteri di selezione adottati in attuazione della misura M2C1 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” Missione 2, componente 1, investimento 2.3 - “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”, sottomisura “Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione” del PNRR di cui al presente bando sono i seguenti.

Principi di selezione (DM 413219)	Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione
Priorità trasversali PNRR	Investimenti realizzati da imprese localizzate in zone soggette ai vincoli di cui agli articoli 71 (designate conformemente all’articolo 32 del Reg. (UE) 1305/2013)	5	- 100%: imprese operanti in una o in entrambe le aree soggette a vincolo. - 0%: Assenza del requisito.
	Impresa condotta da giovane agricoltore di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti e con requisiti di istruzione e competenza attestati da titoli richiamati dall’art. 5, comma 1, lettera c) del DM 660087 del 23/12/2022 *	15	- 100%: presenza del requisito - 0: assenza del requisito
	Progetti presentati da imprenditrici donne *	5	- 100%: possesso del requisito - 0: assenza del requisito
Principi di selezione di cui all’articolo 8, comma 2	Investimenti finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale dell’azienda (investimenti di cui alla lettera b) sezione I del DM) attraverso: - <i>riduzione dell’uso di fertilizzanti</i> - <i>riduzione dell’uso di fitofarmaci;</i> - <i>mantenimento e recupero della fertilità dei suoli</i>	15	- 100%: il progetto consente il conseguimento di almeno 2 obiettivi - 50%: il progetto consente il conseguimento di 1 solo obiettivo; - 0: assenza del requisito
	Investimenti finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale attraverso la sostituzione di veicoli con altri meno inquinanti (investimenti di cui alla lettera b) sezione I del DM)	10	- 100%: presenza del requisito - 0: assenza del requisito
	Progetti con investimenti per l’ innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque (investimenti di cui alla lettera c) sezione I del DM)	20	- 100%: presenza del requisito - 0: assenza del requisito
	Investimenti finalizzati al miglioramento del benessere animale e riduzione antimicrobici per gli animali di allevamento (investimenti di cui alla lettera a.3 del DM)	10	- 100%: presenza del requisito - 0: assenza del requisito
	Certificazioni di processo/prodotto, o energetiche già in possesso dell’impresa richiedente al momento della presentazione del progetto, diverse rispetto al metodo biologico e al SNQPI	10	- 100%: il richiedente è in possesso di almeno due certificazioni di qualità; - 50%: il richiedente è in possesso di una certificazione di qualità; - 0: assenza del requisito.
	Aziende in regime di produzione Biologica o che aderiscono al SNQPI	10	- 100%: possesso del requisito - 0: assenza del requisito

* Per le domande presentate da una persona giuridica, l’età e il genere sono riferiti al rappresentante legale che sottoscrive la medesima domanda

2. Il massimo punteggio attribuibile è pari a 100.
3. **La soglia minima del punteggio a fini dell’ammissibilità della domanda è pari punti 20.**
4. In caso di parità di punteggio sarà accordata preferenza in base alla più giovane età del soggetto richiedente.
5. L’ammissione all’aiuto avviene nell’ordine della graduatoria di cui all’articolo 22.

Articolo 38: Errori palesi e comunicazione di rinuncia

1. Errori palesi: Le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette o adattate, su richiesta dell'interessato ovvero su segnalazione allo stesso da parte del funzionario istruttore, in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante il controllo amministrativo delle informazioni desumibili dai documenti prodotti, come, a titolo esemplificativo:

- meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale della domanda;
- codice statistico o bancario errato;
- errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
- errori aritmetici.

La domanda di riconoscimento di errore palese deve essere presentata tramite PEC al servizio Competitività Agricoltura che ne valuta l'ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della domanda di correzione.

Della correzione apportata si dà comunicazione tempestiva all'interessato tramite PEC.

2. Comunicazione di rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario vuole rinunciare al contributo concessogli o erogatogli deve darne immediata comunicazione al Servizio Competitività Agricoltura, con PEC, in modo che quest'ultima ne possa prendere atto e possa comunicare al Masaf l'entità di dette risorse affinché possano essere riutilizzate nei modi descritti nella Sezione II dell'Allegato 1 del DM Masaf.